

**N. R.G. 4337/2025**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona della Giudice Caterina Zambotto  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4337/2025 promossa da:

*Parte\_1* C.F. *P.IVA\_1* ), con il patrocinio degli avv.ti MAURO CRAVOTTA  
e CLAUDIA MARINI

**ATTORE**

Contro

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_2* ), difeso dall'avv. MASSIMILIANO  
SCOTTON

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

*Parte\_1*

**Nel merito, in via principale:**

- Accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla Geom. **Parte\_2** di errore essenziale e riconoscibile ex artt. 1427 e ss. c.c. e/o la sussistenza di un inadempimento da parte della stessa all'incarico conferitole nel corso dell'incontro di mediazione del 16 dicembre 2024; conseguentemente, annullare e/o risolvere per inadempimento la perizia contrattuale redatta dalla Geom. **Parte\_2** e prodotta quale documento n. 17 del fascicolo monitorio;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la non vincolatività per le parti del risultato della perizia contrattuale redatta dalla Geom. **Parte\_2**, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, anche in accoglimento della sollevata eccezione di inadempimento, l'infondatezza del diritto di credito fatto valere da **Controparte\_1** nei confronti di **[...]** **CP\_2** e, pertanto, che nulla è dovuto da quest'ultima alla convenuta opposta, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso rigettare, in quanto infondate, in fatto e in diritto, tutte le domande formulate da **Controparte\_1** nei confronti di **CP\_2** **[...]**

**Nel merito, in via riconvenzionale:**

Accertare e dichiarare che **Controparte\_2** è creditrice nei confronti di **Controparte\_1** per i titoli di cui in narrativa, della somma di euro 100.000,00, o di quella diversa, maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal dovuto al saldo; per l'effetto, condannare **Controparte\_1** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare a **Controparte\_2** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la somma di euro 100.000,00, o quella diversa, maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dal dovuto al saldo.

**Nel merito, in via subordinata:**

Accertare e dichiarare la compensazione dell'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore di **Controparte\_1** con il controcredito di **Controparte\_2** di euro 100.000,00, o con quella diversa, maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, anche in forza di valutazione equitativa, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c.; per l'effetto, e in

ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto.

**In ogni caso:**

Rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da *Controparte\_1* difettandone in radice i presupposti.

Condannare la convenuta opposta alla refusione delle spese e dei compensi professionali.

**In via istruttoria:**

Si chiede di essere abilitati alla prova per interrogatorio formale e, all'esito, alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

1. vero che in occasione degli incontri precedenti la stipulazione del contratto di subappalto per la realizzazione delle opere presso il cantiere del signor *Parte\_3* sito in Cavallino Treporti, via Vettor Pisani n. 18, avvenuto a luglio 2022 (doc. n. 2 del fascicolo *CP\_1* che si rammostra), il signor *Parte\_4* legale rappresentante di *Controparte\_1* precisò a *CP\_3* [...] e *Parte\_5* *Controparte\_2* che non avrebbe realizzato le opere impiantistiche.
2. Vero che in occasione della stipulazione del contratto di subappalto per la realizzazione delle opere presso il cantiere del signor *Parte\_3* sito in Cavallino Treporti, via Vettori Pisani n. 18, avvenuto a luglio 2022 (doc. n. 2 del fascicolo *CP\_1* che si rammostra), *Controparte\_1* rappresentato dal signor *Parte\_4* e *Controparte\_2* rappresentata dal dottor *CP\_3* [...] esclusero dall'oggetto del contratto la realizzazione delle opere impiantistiche.
3. Vero che *Controparte\_1* emetteva di propria iniziativa le fatture n. 201 del 2022, 209 del 2022, 226 del 2022, 12 del 2023, 19 del 2023 e 29 del 2023 (docc. 9, 19, 11, 12, 13, 14 del fascicolo [...] *CP\_1* che si rammostrano), senza chiedere l'autorizzazione alla fatturazione da parte di *Parte\_6* [...]
4. Vero che i certificati di pagamento relativi ai SAL 1, 2, 3, 4, 5, 6 (docc. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del fascicolo *CP\_1* che si rammostrano) venivano compilati e sottoscritti direttamente dall'Ing. *Persona\_1* in assenza di un contraddittorio con *Controparte\_2*
5. Vero che la fattura 103/PD del 5 settembre 2022 d'importo pari ad euro 91.575,00 nei confronti del signor *Parte\_3* veniva emessa per lavorazioni non ammesse a detrazione sulla scorta degli accordi contrattuali con il committente in ordine ai tempi e modalità di pagamento.

6. Vero che gli accordi tra *Controparte\_2* e il signor *Parte\_3* intervenuti tra le parti ad agosto 2022 prevedevano che quest'ultimo corrispondesse a *Controparte\_2* un acconto per le lavorazioni non ammesse a detrazione prima dell'inizio dei lavori.
7. Vero che dopo la comunicazione del 17 gennaio 2023 inviata a *Controparte\_2* da [...] *Controparte\_1* doc. n. 11 che si rammostra, quest'ultima cessava di eseguire lavorazioni presso il cantiere del signor *Parte\_3*.
8. Dica il teste se l'Ing. *Persona\_1* nel periodo tra gennaio 2023 e novembre 2023 abbia informato *Controparte\_2* della prosecuzione delle opere e dello stato di avanzamento delle lavorazioni presso il cantiere del signor *Parte\_3* sito in Cavallino Treporti, via Vettor Pisani n. 18.
9. Vero che l'Ing. *Persona\_1* nel periodo tra gennaio 2023 e novembre 2023 ometteva di informare *Controparte\_2* dello stato di avanzamento delle lavorazioni e della prosecuzione delle opere presso il Cantiere del signor *Parte\_3* sito in Cavallino Treporti, via Vettor Pisani n. 18.
10. Vero che con comunicazione del 19 settembre 2023 *Controparte\_1* ribadiva lo stato di sospensione del cantiere del signor *Parte\_3* sito in Cavallino Treporti, via Vettor Pisani n. 18, come da doc. n. 12 che si rammostra.
11. Vero che gli importi riportati nei libretti delle misure e nei registri di contabilità relativi ai SAL 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (docc. n. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 che si rammostrano) sono superiori ai valori relativi al contratto di subappalto tra *Controparte\_1* e *Controparte\_2*
12. Vero che in occasione degli incontri tenutisi tra il signor *Parte\_4* di [...] *Controparte\_1* e il dottor *Controparte\_3* di *Controparte\_2* nell'estate del 2023 il dottor *Controparte\_3* contestava le fatture emesse da *CP\_1* e la richiesta di pagamento da questa formulata.
13. Vero che al 31 dicembre 2023 dal portale Edilconnect risultava la compilazione del contatore di congruità nella misura del 1% come da schermata, doc. n. 2, che si rammostra.
- Si indicano come testimoni i signori: Arch. *Parte\_5* di Venezia, *Testimone\_1* presso *Controparte\_2* e *Testimone\_2* presso *Controparte\_2* su tutti i capitoli, il legale rappresentante Cassa Edile di Venezia, corrente in Marghera-Venezia, Via Banchina dell'Azoto n. 15 sul capitolo n. 10.

Si chiede che sia ordinata l'esibizione all'Ing. *Per\_1* e/o a *Par* *Controparte\_4*  
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cavallino-Treporti (Ve), Via Fausta n. 403 in. 7-14, P.IVA e c.f. *P.IVA\_3*, e/o al signor *Parte\_3* del libretto delle misure e dei registri di contabilità di cantiere relativi all'intera durata del cantiere, dall'inizio delle lavorazioni sino alla conclusione delle stesse.

Si chiede che sia ordinata l'esibizione a Cassa Edile di Venezia, corrente in Marghera-Venezia, Via Banchina dell'Azoto n. 15, della documentazione afferente al contatore di congruità relativamente al cantiere per cui è causa alla data del 31 dicembre 2023 e a quella attuale.

In caso di ammissione dei capitoli di prova avversaria, si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati.

Si chiede ammettersi CTU tecnico-contabile affinché, esaminati il contratto di appalto tra *Parte\_1* [...] e il committente *Pt\_3*, i contratti intercorsi tra *CP\_2* e *Controparte\_1* la documentazione di cantiere (ivi compresi SAL, libretti misure, contabilità e fatture, anche alla luce dell'ordine di esibizione sopra formulato), nonché le pratiche relative ai bonus fiscali e alla cessione del credito generato da queste:

- siano ricostruite le lavorazioni rientranti nell'oggetto del subappalto affidato a *CP\_1* e sia accertato quali di tali lavorazioni siano state effettivamente eseguite in cantiere da *CP\_1* con indicazione del relativo stato di avanzamento alle date rilevanti ai fini del giudizio; sia determinato il valore economico complessivo delle sole opere effettivamente eseguite da *CP\_1* e rientranti nel subappalto, con distinta indicazione per categorie omogenee di lavorazioni (edili, impiantistiche, extra-bonus); - con riferimento specifico alla perizia contrattuale redatta dalla geom. *Pt\_2*, sia illustrato il percorso logico-contabile seguito dalla geom. *Pt\_2* per pervenire alla quantificazione dell'importo di euro 150.103,00 asseritamente dovuto da *CP\_2* a *CP\_1* evidenziando i criteri utilizzati per l'individuazione delle lavorazioni, per la loro imputazione a *CP\_1* e per la loro valorizzazione economica; sia verificato se la suddetta quantificazione tenga conto esclusivamente delle lavorazioni effettivamente eseguite da *CP\_1* e rientranti nell'oggetto del subappalto, ovvero se includa lavorazioni impiantistiche o extra-bonus non documentate, non rientranti nel subappalto o comunque non riferibili a *CP\_1* specificando quali e in quale misura; sia accertato se la perizia contrattuale presenti

errori materiali di calcolo, errori nella lettura dei SAL e della contabilità di cantiere, ovvero incongruenze nella correlazione tra le somme fatturate da CP\_2 al committente e quelle imputate come dovute a [...] CP\_1 quantificando l'effetto economico di ciascun errore o incongruenza riscontrata; si indichi se, all'esito degli accertamenti che precedono, sotto il profilo tecnico-contabile, la quantificazione di euro 150.103,00 contenuta nella perizia contrattuale possa ritenersi corretta e attendibile ovvero se debba essere rideterminata, indicando in tal caso il diverso importo ritenuto tecnicamente corretto;

- con riguardo ai rapporti dare/avere tra le parti, infine, sia ricostruito, sulla base delle risultanze che precedono, l'importo complessivo spettante a CP\_1 per le opere effettivamente eseguite e rientranti nel subappalto, detraendo gli acconti già corrisposti da CP\_2 e le trattenute contrattuali, ed indicando l'eventuale saldo effettivamente dovuto alla data di emissione delle fatture azionate.

Controparte\_1

**in via principale di merito:**

- rigettare l'opposizione e tutte le eccezioni ivi sollevate e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;

**in via subordinata di merito:**

- nella denegata ed inverosimile ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento dell'esatto adempimento da parte della ricorrente CP\_5 alle obbligazioni dipendenti dai contratti stipulati con la società opponente, condannare quest'ultima al pagamento della somma euro 150.103,00 per le lavorazioni eseguite ed a titolo di saldo delle fatture nr. 226/2022 del 19.12.2022, dell'importo di euro 47.613,43, ma limitatamente al saldo residuo di euro 1.631,26, nr. 12/2023 del 2.2.2023 dell'importo di euro 40.436,85, nr. 19/2023 del 24.2.2023, dell'importo di euro 51.759,41 e nr. 29/2023 del 10.3.2023 dell'importo di euro 56.275,91, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 (*Attuazione della direttiva 2000/35/Ce - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*), dalle singole scadenze sino al saldo, dedotti gli importi pagati dall'attrice in esecuzione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. nel contempo eventualmente pronunciata.

**In ogni caso:**

- condannare la ricorrente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata nella somma di euro 30.000,00 o, in quella diversa che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'ill.mo signor Giudice adito.

- con vittoria di spese, inclusa la refusione delle spese di mediazione pari alla somma di euro 3.481,12, e competenze professionali di causa e con precisazione che il presente atto è stato redatto mediante tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione, consentendo, in particolare, la ricerca testuale dei documenti allegati e tali da giustificare la liquidazione di una maggiorazione del 30% sui compensi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37.2018, secondo cui: *“Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”*.

Si reitera, infine, espressa e formale istanza di ammissione delle prove testimoniali sui capitoli di prova (e con i testi) indicati in seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. e non ammesse che qui devono, pertanto, intendersi per interamente riprodotti.

## **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1. *Controparte\_2* (di seguito per brevità *CP\_2*) si è opposta al decreto ingiuntivo n. 1388/2025 del Tribunale di Padova notificatole da *Controparte\_1* per il pagamento di euro 150.103,00 oltre interessi e spese per quattro fatture concernenti il subappalto del 18 luglio 2022 relativo all'immobile di proprietà di *Parte\_3*, sito in Cavallino Treponti (VE) deducendo 1) l'annullamento per errore e/o la risoluzione per inadempimento della perizia contrattuale della geometra *Parte\_2* resa nell'ambito del procedimento di mediazione promosso dalle parti, per i gravi errori/inadempimenti commessi nella sua redazione; 2) la mancata prova dell'esecuzione delle lavorazioni per gli importi pretesi, riferendosi due fatture a epoca successiva alla sospensione dei lavori comunicata dalla *CP\_1* ed essendo contestati i SAL, redatti dal D.L. senza previa convocazione e informativa alla *CP\_2*; 3) ex art. 1460 c.c. l'inadempimento di *CP\_1* per l'illegittima sospensione dei lavori per mancati pagamenti che però non erano esigibili nonché per la violazione dell'accordo quadro di collaborazione commerciale e subappalto e l'esistenza di un maggior controcredito risarcitorio per mancato guadagno da opporre in compensazione.

1.1 Si è tempestivamente costituita *Controparte\_1* (di seguito per brevità *CP\_1*) rilevando la natura di arbitrato irrituale della perizia e quindi l'ammissibilità delle doglianze mosse, non rientranti nella previsione dell'art. 808 ter c.p.c., contestando comunque la sussistenza dei presunti errori e inadempimenti del geom. *Pt\_2* nonché il proprio inadempimento e il danno lamentato, concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna altresì per lite temeraria.

1.2 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza datata 19.12.2025, la causa, rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti tutte, giunge in decisione sulle conclusioni sopra precisate.

2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

In sintesi i fatti.

*CP\_2* e *CP\_1* hanno sottoscritto il 1° luglio 2022 un contratto quadro di collaborazione commerciale e subappalto (all.1 fasc. mon.) e poi, il 18 luglio 2022, uno specifico contratto di subappalto

per la realizzazione di interventi edili, ammessi al beneficio fiscale cd. **Parte\_8** e Sismabonus 110%, presso l'immobile di proprietà del signor **Parte\_3**, sito in Cavallino Treporti (VE), via Pisani n. 18 (all. 2 fasc. mon.).

Il decreto ingiuntivo opposto riguarda il pagamento delle fatture n. 226 del 19 dicembre 2022, n. 12 del 2 febbraio 2023, n. 19 del 24 febbraio 2023 e n. 29 del 10 marzo 2023, emesse da **CP\_1** nell'ambito di detto rapporto di subappalto.

Insorta controversia tra le odierne parti in causa, il committente **Pt\_3** e il direttore dei lavori ing. [...] **CP\_4** è stata introdotta una procedura di mediazione nell'ambito delle quali le parti hanno conferito al geom. **Parte\_2** l'incarico di *“accertare e determinare la debenza o meno delle pretese economiche formulate da ciascuna Parte”*, stabilendo di *“riconoscere alle determinazioni peritali gli stessi effetti di un contratto tra di esse direttamente pattuito”*.

All'esito dell'indagine peritale, il geom. **Pt\_2**, accertata l'esecuzione da parte di **CP\_1** di lavori per complessivi euro 329.582,55, sulla base dei SAL vidimati dalla DL e considerate le fatture emesse dalla **CP\_1** riferibili a detti lavori, al netto della trattenuta di garanzia del 5% prevista contrattualmente, per euro 313.130,00, ha determinato il residuo credito dell'opposta, al netto dell'acconto di euro 163.000,00 già versato da **CP\_2**, in euro 150.103,00.

Sulla base delle risultanze della perizia **CP\_1** ha quindi presentato il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.

**2.1** Parte opponente invocata in primo luogo l'annullamento per errore essenziale e riconoscibile e/o la risoluzione per inadempimento della perizia contrattuale; l'opposta qualifica invece la perizia quale arbitrato irrituale, con conseguente inammissibilità delle censure svolte.

In giurisprudenza il fenomeno della c.d. perizia contrattuale è noto.

Come si legge in Cass. n. 10705 del 2007 *“È noto invero che una perizia contrattuale è configurabile nell'ipotesi - peraltro frequente in materia assicurativa - in cui le parti devolvono ad un terzo, o a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, una constatazione e la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva, e non già o non anche la risoluzione di controversie giuridiche, come quelle relative all'interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'applicabilità del contratto* (v. per tutte

Cass.2005 n. 13954; 2005 n. 13436; 2005 n. 10023; 2004 n. 9996)".

Detta ipotesi differisce da quella dell'arbitrato irrituale.

Sempre nella citata sentenza si legge, infatti, che *"Si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all'arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva"*.

Come poi precisato da Cass. 11959 del 2026 *"Ciò che valeva a caratterizzare la perizia contrattuale in termini di arbitrato irrituale e non di figura negoziale pienamente atipica era non tanto l'ampiezza del mandato conferito al perito, né la volontà delle parti di tenere per ferme le conclusioni raggiunte dallo stesso, ma il ricorrere o meno di una definitiva rinuncia delle parti (attraverso una "disposizione espressa per iscritto" ex art. 808-ter, comma 1, cod. proc. civ.) ad esercitare i propri diritti avanti al giudice ordinario"*.

La perizia contrattuale è impugnabile per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti), laddove per l'arbitrato irrituale opera il regime di impugnazione di cui all'art. 808 ter c.p.c..

**2.1.2** Venendo al caso di specie, nel verbale della mediazione del 16 dicembre 2024 (all. 28 CP\_1 le parti concordemente hanno affidato al geom. Pt\_2 *"l'incarico di redigere una perizia contrattuale"* sul seguente quesito:

*"il nominato Perito,*

*premessi:*

- a) che CP\_5 chiede a CP\_2 il pagamento di euro 150.103,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 a titolo di saldo delle fatture emesse per complessivi euro 313.103,00;

- b) che CP\_2 asserisce di

b1) essere creditore nei confronti di CP\_5 olo della somma residua di euro 52.644,14 detratti, rispetto

*all'importo di euro 313.103,00 richiesto da CP\_5 euro 163.000,00 versati oltre a tutte le somme non direttamente correlate al contratto con CP\_5*

*b2) essere creditore nei confronti del sig. Pt\_3 della somma di euro 16.569,54 di cui alle fatture 334/338/344 e 345 del 2023;*

*c) che il sig. Pt\_3 chiede la restituzione da parte di CP\_2 della somma di euro 34.558,22 euro, quale risultante fra la differenza dell'importo lavori richiesto da CP\_5 a CP\_2 al fermo cantiere (313.103,00 euro) e la sommatoria dell'importo prelevato dal cassetto fiscale di Pt\_3 (264.411,22 euro) con l'importo extra bonus pagato da Pt\_3 a CP\_2 (83.250,00 euro);*

*d) che l'ing. Per\_1 chiede a CP\_2 il pagamento della somma di euro 30.163,38 euro (4% e IVA 22% compresi) a titolo di competenze professionali, in quanto importi già accertati dall'Agenzia delle Entrate e, quindi, prelevati da CP\_2 sempre dal cassetto fiscale del sig. Pt\_3 ;*

*esaminati gli atti e i documenti prodotti dalle parti in mediazione (segue elenco da 1 a 16 dei documenti) accerti e determini la debenza o meno delle pretese economiche formulate da ciascuna Parte e come sopra precisate in premessa”*

*Le parti hanno poi dichiarato “di riconoscere alle determinazioni peritali gli stessi effetti di un contratto tra di esse direttamente pattuito e stabiliscono che l'esito peritale sarà producibile in giudizio”.*

*Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in assenza di una rinuncia alla tutela giurisdizionale e in presenza, al contrario, della previsione della producibilità della perizia in giudizio, la perizia del geom. Pt\_2 va qualificata quale mera perizia contrattuale, con conseguente ammissibilità della domanda di annullamento per errore e di risoluzione.*

*Ciò premesso, due sono gli errori contestati alla perizia Pt\_2 .*

- 1) Aver considerato anche lavori non relativi a opere edili, in particolare concernenti gli impianti, nonostante il contratto di appalto intercorso tra CP\_2 e CP\_1 riguardasse unicamente cappotto e opere sismabonus.*
- 2) Aver determinato le somme dovute a CP\_1 considerando anche la somma di euro 83.250,00 oltre IVA fatturata al committente Pt\_3 per opere che non beneficiavano delle agevolazioni*

previste per i bonus edilizi.

Non sussiste alcuno degli errori lamentati.

Il tecnico, come indicato nell'incarico, ha stabilito i rapporti di dare avere tra le parti sulla base della documentazione contrattuale e di cantiere e, in particolare, sulla base dei SAL vidimati dal DL che attestano tali lavorazioni come eseguite da CP\_1 nonché del contratto di appalto successivamente intercorso tra Pt\_3 e CP\_1 per il completamento delle opere dopo la cessazione del rapporto tra Pt\_3 e CP\_2 .

CP\_2 contesta dette risultanze unicamente invocando il dato formale per cui nel contratto a CP\_1 non sono state appaltate opere relative agli impianti o extrabonus.

Premesso però che nulla vieta che nel corso del rapporto siano aggiunte ulteriori opere (artt. 1659 e ss. c.c. che prevedono solo per le modifiche apportate su iniziativa dell'appaltatore l'onere della prova scritta), che non è stato contestato che dette opere siano state effettivamente eseguite in cantiere, fatturate a Pt\_3 e da questi pagate a CP\_2 con cessione del relativo credito fiscale e che non è stato indicato quale soggetto diverso da CP\_1 le avrebbe realizzate, le conclusioni sul punto del geom. Pt\_2 in replica alle osservazioni di CP\_2 appaiono del tutto condivisibili e fondate su una corretta valutazione del complessivo materiale probatorio a sua disposizione.

Parimenti infondata la domanda di risoluzione per inadempimento, non ravvisandosi alcun errore per il quale il geom. Pt\_2 avrebbe dovuto, come sostiene CP\_2 , mutare il proprio convincimento né ragione per acquisire ulteriore e non meglio precisata documentazione.

**2.2** Da rigettare anche l'ulteriore difesa concernente il difetto di adeguata prova dei lavori per l'importo preteso.

I SAL, al di là della data in cui sono stati sottoscritti dal D.L., fanno riferimento a lavorazioni concluse a gennaio 2023, quindi prima della sospensione delle lavorazioni da parte di CP\_1

Quanto alla "inopponibilità" dei SAL perché redatti senza che il DL convocasse o informasse CP\_2 delle lavorazioni, il contratto quadro al punto 9.3 si limita a stabilire l'obbligo di CP\_1 di presentare il SAL redatto mensilmente e del DL, nominato da CP\_2 , di vidimarli entro e non oltre 10 giorni.

Nessuna previsione di previo contraddittorio o informativa per l'opponibilità a Parte\_9 .

In ogni caso, come si legge in Cass. ord. 15925 del 2023 *"In tema di appalto, sebbene lo stato di*

*avanzamento dei lavori non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall'appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto”.*

Le contestazioni sui SAL svolte in atti da CP\_2 sono del tutto generiche e altresì formulate in termini dubitativi (così a pagina 11 della citazione si legge “*ad esempio, alcune lavorazioni date per fatte in uno, poi contengono quantità o valori inferiori in quello successivo*) e che non è nemmeno chiaro se i valori ivi espressi si riferiscano ai valori del contratto di subappalto oppure ai valori del contratto di appalto tra CP\_2 e il signor Pt\_3 : in tale ultimo caso, essi sarebbero di necessità maggiori delle somme (eventualmente) dovute a CP\_1 perché terrebbero conto della marginalità praticata al cliente finale dall’appaltatore, rispetto al corrispettivo subappalto) e mai neppure sollevate in sede di perizia contrattuale dal ctp di CP\_2 arch. Parte\_5 .

**2.3** Venendo all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., CP\_2 lamenta l’illegittima sospensione dei lavori CP\_1 in data 17 gennaio 2023, l’irregolarità nella compilazione del contatore di congruità del cantiere nonché la stipula di un contratto d’appalto diretto con il committente Pt\_3 in violazione del diritto di esclusiva riconosciuto a CP\_2 nel contratto quadro.

I rilievi sono tutti insussistenti.

**2.3.1** La sospensione delle lavorazioni è stata del tutto legittima, a fronte del mancato pagamento delle spettanze maturate.

L’art. 12.3 del contratto quadro prevede il “*divieto a Il Partner di sospendere e/o rallentare l’esecuzione dei Lavori di propria iniziativa per qualsivoglia motivo, salvo il rispetto della Legge Applicabile (con specifico riferimento alla Legge Applicabile sulla sicurezza sul lavoro) o l’inadempimento di non scarsa importanza dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro ed al Contratto Subappalto Individuale rilevante*” (art. 12.3).

Il mancato pagamento costituisce inadempimento di non scarsa importanza.

CP\_2 ritiene che il credito non fosse esigibile in difetto della previa autorizzazione alla fatturazione prevista dal contratto quadro e il mancato mantenimento di una posizione regolare presso la cassa edile per ottenere il DURC di congruità.

Quanto alla mancata autorizzazione alla fatturazione, CP\_2 non ha fornito alcuna ragione o

giustificazione di tale mancanza, vista la regolare vidimazione dei SAL da parte del DL, senza alcuna contestazione o rilievo di CP\_2 .

**2.3.2** Quanto poi alla regolarità della posizione di CP\_1 in ordine al DURC, la contestazione è ancora una volta del tutto generica, facendo CP\_2 riferimento a una schermata del portale Edilconnect risalente al dicembre 2023.

CP\_2 non ha prodotto schermata all'attualità, non ha contestato in alcun modo la documentazione dimessa da CP\_1 a dimostrazione della regolarità dei DURC, né ha replicato ai rilievi di CP\_1 circa il fatto che la stessa sarebbe stata autorizzata a operare sul portale solo dopo il 4 settembre 2023, con l'impossibilità di intervenire sui periodi precedenti, né infine ha dimostrato di aver ricevuto avvisi o contestazioni di sorta.

**2.3.3** Infine, la stipula del contratto diretto con il committente Pt\_3 è intervenuta dopo la risoluzione del contratto quadro tra CP\_2 e CP\_1

Non sussistono, quindi, inadempimenti di CP\_1 che giustifichino la sospensione del pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.

**2.4** Infine, quanto al danno dedotto in compensazione, la domanda di accertamento non può essere accolta, perchè insussistente l'inadempimento e comunque per la genericità delle allegazioni prima e il totale difetto di prova poi del reclamato danno.

CP\_2 rivendica, infatti, un danno da mancato guadagno, rilevando che la mancata esecuzione delle lavorazioni e l'inerzia di CP\_1 avrebbero indotto il signor Pt\_3 a recedere dal contratto di appalto, impedendo quindi a CP\_2 di conseguire la marginalità attesa sull'affare in parola e quantificando detta pretesa in almeno euro 100.000,00.

Non è stato fornito alcun elemento per la quantificazione di tale danno, né documentazione contabile e fiscale di CP\_2 per dimostrarlo.

In ogni caso la compensazione è inammissibile.

Sul punto si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *“In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2,*

*c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo” (cfr. tra le tante Cass. ord. 31359 del 2018).*

**3.** Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a carico di parte attrice, in base ai valori medi per le quattro fasi, con aumento ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., la stessa va respinta ravvisandosi mera infondatezza delle difese e non dolo o colpa grave.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1388/2025 del Tribunale di Padova.

Condanna Controparte\_2 a rimborsare a Controparte\_1 le spese di lite, che si liquidano in € 18.333,90 per onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e 15,00 % per rimborso spese generali.

Padova, 1 giugno 2026

La Giudice  
Caterina Zambotto